



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 24.10.2016 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara, referto relativo alla gara "1^a Prova B.T.P. e 1^a Prova B.T.F." svoltasi presso C.S.B "A.S.D. BILLARDS CLUB" in Desio (MB) dal 08 al 15 ottobre 2016;
- nel predetto referto, la direzione di gara, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti di gara, allegava i referti arbitrali, tra gli altri, quello dell'arbitro TURI Nicola, che in riferimento alla gara disputata tra ANIELLO e QUARTA, riferiva che, durante la diretta televisiva, il sig. ANIELLO si rivolgeva in malo modo al sig. QUARTA e gli diceva: "[omissis] adesso basta, stai zitto";

Considerato che:

- l'art. 67, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *"Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale"*;
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone

all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”*;

- i comportamenti riportati in un documento ufficiale di gara, integrano la violazione del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più gravi in quanto avvenute durante le riprese radiotelevisive ed in considerazione del tempo e del luogo dell'azione e dell'immotivata intensità dell'atteggiamento psicologico.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata *“1^ Prova B.T.P. e 1^ Prova B.T.F.”* svoltesi presso C.S.B *“A.S.D. BILLARDS CLUB”* in Desio (MB) dal 08 al 15 ottobre 2016, riportate dalla direzione di gara e dal referto arbitrale denunciano un comportamento non tollerabile da parte di un atleta - peraltro professionista - nei confronti di un avversario ed alla presenza dell'arbitro che ha giustamente denunciato il fatto nel referto di gara.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal ANIELLO Michelangelo, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico e delle



riprese radiotelevisive.

V'è d'aggiungere che ANIELLO Michelangelo aveva, durante la partita, deliberatamente contravvenuto alle norme di comportamento andando a disturbare, provocatoriamente, il proprio avversario.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del Sig. ANIELLO Michelangelo nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. ANIELLO Michelangelo ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]”*.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 21, 22, 30, del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il sig. ANIELLO Michelangelo al pagamento dell'ammenda di € 150,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.;

Comunica che il mancato pagamento della sanzione pecuniaria entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta la sospensione del sig. ANIELLO Michelangelo da ogni attività federale per un periodo di giorni 20. Il definitivo mancato pagamento della suddetta sanzione comporta la sospensione del sig. ANIELLO Michelangelo da ogni attività federale per un periodo di anni uno.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 ss del Nuovo



Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, la F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Regionale e Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato ANIELLO Michelangelo ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 28 ottobre 2016

Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Rosso', written over a horizontal line. The signature is stylized with loops and a long horizontal stroke at the end.